

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 38-28693/2012

Oggetto: **Progetto:** Realizzazione di un sito per la messa in riserva ed il successivo recupero di rifiuti con la produzione di materie prime secondarie
Proponente: Actis Scavi di Foglizzo Daniele
Comune: Caluso (TO)
Procedura: *Fase di verifica ex art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*
Improcedibilità dell'istanza

Il dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale

Premesso che:

- in data 18/04/2012 la Società Actis Scavi di Foglizzo Daniele con sede legale in Caluso (TO) Via Botta n. 5, Partita IVA 08400310010, ha presentato domanda di avvio della Fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Realizzazione di un sito per la messa in riserva ed il successivo recupero di rifiuti con la produzione di materie prime secondarie*", in quanto il progetto rientra nella categoria progettuale n. 32 ter dell'Allegato B2 "*Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- il citato progetto è stato sottoposto alla fase di verifica della procedura di VIA a norma dell'art. 10 della citata L.R. 40/98;
- in data 03/05/2012 è stato pubblicato all'Albo Pretorio Provinciale l'avviso al pubblico recante notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto in oggetto, allegati alla domanda di avvio della fase di verifica e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- sulla base di quanto emerso in fase istruttoria con nota prot. n. 498024/LB6 del 20/06/2012 si è provveduto ad effettuare al proponente ai sensi dell'art. 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ed al prosieguo dell'istruttoria;
- tale comunicazione è stata trasmessa al fine di consentire al proponente l'esercizio del diritto di presentare osservazioni per iscritto, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione;
- decorsi tali termini non sono state presentate osservazioni da parte del proponente;

Rilevato che:

- l'area oggetto dell'intervento (circa 7585 mq) si trova in Regione Nabriole nel Comune di Caluso e censita al Foglio 38 Particella 48 e Foglio 39 Particella 1;
- è intenzione dell'azienda di avviare in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. un'attività di recupero di rifiuti non pericolosi;
- le tipologie di rifiuti per le quali s'intende chiedere l'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata sono individuate ai seguenti punti del suballegato 1 dell'allegato 1 al DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - Tipologia 7.1 "rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto" - (120.000 t/anno);
 - Tipologia 7.31 bis "terre e rocce di scavo" - (150.000 t/anno);
 - Tipologia 9.1 "scarti di legno e sughero, imballaggi di legno" - (495.00 t/anno);

Considerato che:

L'istruttoria ha consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto proposto, di quanto di seguito elencato:

- l'area oggetto dell'intervento si colloca rispetto al vigente P.R.G.C. del Comune di Caluso in area con destinazione d'uso agricola – Sottoclasse di destinazione "Aree Agricole Produttive";
- ai sensi delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico, nelle aree agricole produttive gli interventi hanno per oggetto la migliore utilizzazione agricola dei suoli attraverso:
 - A) le opere e infrastrutture di punto e di rete per il miglioramento fondiario e del sistema irriguo;
 - B) il potenziamento e l'ammodernamento delle aziende agricole esistenti, anche a fini agroturistici, del processo produttivo e delle attrezzature e infrastrutture con esso connesse;
 - C) la creazione di nuovi centri aziendali, in quanto compatibili con una migliore utilizzazione economica del territorio agricolo;
 - D) la conservazione, il potenziamento o la nuova istituzione di aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in quanto compatibili con la salubrità e l'igiene ambientale degli abitati, del soprassuolo e del sottosuolo;
- ai sensi dell'articolo 5 del "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97 (ora art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)" approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 220732/2001 del 20/12/2001, è presupposto essenziale all'esercizio la "la sussistenza di compatibilità urbanistica del sito sede dell'impianto certificata dal comune interessato";
- sulla base di quanto sopra, risulta dunque che l'attività è attualmente non compatibile con gli strumenti urbanistici del Comune sede dell'opera;
- la valutazione urbanistica non può essere disgiunta dalla compatibilità ambientale dell'intervento in quanto nel merito effettua una valutazione di carattere territoriale che, a tutti gli effetti, deve essere considerata quale componente ambientale in una procedura di verifica di VIA; inoltre non è possibile considerare separatamente la valutazione ambientale da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso;
- alla data odierna non risultano inoltre avviate procedure di variante allo strumento urbanistico quali variante parziale ai sensi dell'art. 17 comma 7 della LR 56/77 e s.m.i. o variante in applicazione di disposti legislativi alternativi alla citata legge regionale (es: procedura di sportello unico per le attività produttive); si evidenzia come tali strumenti ai sensi della DGR 12-

8931 del 09/06/2008, costituendo quadro di riferimento per un progetto sottoposto a procedure di VIA, sono soggetti a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;

Visti:

- la L.R. 40/98 e s.m.i. “*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*”;
- il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “*Norme in materia ambientale*”;
- il Regolamento Provinciale del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22/97 (ora art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)” approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 220732/2001 del 20/12/2001;
- la Legge 241/90 ed s.m.i. “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

- **Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente richiamate, di dichiarare l'improcedibilità** dell'istanza presentata in data 18/04/2012 dalla Società Actis Scavi di Foglizzo Daniele con sede legale in Caluso (TO) Via Botta n. 5, Partita IVA 08400310010, relativa al progetto di “*Realizzazione di un sito per la messa in riserva ed il successivo recupero di rifiuti con la produzione di materie prime secondarie*”;
- **Di dichiarare l'interruzione** della procedura di verifica ex art. 10 della l.r. n. 40/1998 e s.m.i, ed ogni termine ad essa correlato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e s.m.i., depositata presso l'Ufficio di Deposito Progetti e pubblicata sul sito Web della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 11/07/2012

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)